



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 441 del 14/03/2019

Classifica: 004.03

Anno 2019

(6948027)

Oggetto	PARIFICAZIONE CONTI DI GESTIONE E ALTRI PROSPETTI TRIBUTO TEFA 2018 DI ALCUNI COMUNI
---------	---

Ufficio Redattore	P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
Riferimento PEG	98
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	Cristina Baldini
Dirigente/Titolare P.O.	BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

GORDA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premessi i seguenti riferimenti normativi:

- art. 93, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: “*Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*”;
- art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: “*Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214*”;
- art. 226, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, che recita: “*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*”;
- art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, che prevede: “*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il*

conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”;

Visto l'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali” che dispone: “con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo”;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA1**) al comma 17 cita: “fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 che istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”;

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: “È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”;

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, che dispone: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato” e visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita “per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Vista la delibera n. 77 del 15/04/2008 con la quale la Giunta stabiliva l'1% quale misura del tributo dall'anno 2009, misura confermata con successivo atto n. 242 del 29/10/2008;

Considerato che per effetto della modifica di cui ai sopra citati atti la tariffa del tributo applicata da questa Provincia dal 1 gennaio 2009 era al minimo consentito dalla legge e che tale misura è stata confermata per l'anno 2010 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 10/11/2009;

Visto l'art. 1 comma 123, L. 13 dicembre 2010, n. 220 che dispone “resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la delibera n. 185 del 9/11/2010 con la quale la Giunta confermava per l'anno 2011 l'applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Visto il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel

settore sanitario” (pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) attuativo della L. 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”;

Vista la delibera n. 200 del 10 novembre 2011 con la quale la Giunta stabiliva la misura del quattro per cento (**4%**) del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente per l’anno 2012 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, salvo la riduzione all’uno per cento (**1%**) per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale n. 3975 del 26 settembre 2011;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che cita all’art. 13 comma 14 “Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126

b. .. omissis..”;

Visto il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge con modifiche dall’art. 1 comma 1 L. 26 aprile 2012 n. 44, contenente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” che all’art. 4 comma 4 è intervenuto sulla potestà degli enti locali di incrementare i tributi abrogando l’articolo 77 -bis, comma 30, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e l’articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220. La norma fa salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del decreto legge;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede all’art. 14 l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**) a decorrere dal 1 gennaio 2013;

Visto il comma 28 dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra citato che dispone: “E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13”;

Vista la delibera n. 169 del 11/12/2012 con la quale la Giunta Provinciale stabiliva la misura del cinque per cento (**5%**) del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente per l’**anno 2013** di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all’art 1 comma 1 istituisce la IUC che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**);

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 sopra citata che all’art. 1 comma 666 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente e ne prevede l’applicazione nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;

Visto l’art. 2-bis - Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva - del D.L. 22/10/2016, n. 193 convertito dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili che dispone:

1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto

corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

.....(omissis);

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.

Appurato che la TEFA affluisce nei conti comunali in modo indistinto rispetto alla TARI;

Rilevato come i versamenti effettuati dai gestori e dai concessionari della riscossione (escluso Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. Si riferiscono ad annualità antecedenti al 2018;

Vista la delibera n. 6 del 17 gennaio 2014 “Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. Determinazione della misura per l’anno 2014” che stabiliva le seguenti aliquote:

- **3%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013
- **4%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013;

Visto l’atto del sindaco n. 48 del 29/06/2015 che stabilisce l’aliquota TEFA al 5% per l’esercizio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitan n. 49 del 27/07/2016 di conferma per l’esercizio 2016 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitan n. 3 del 11/01/2017 di conferma per l’esercizio 2017 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Vista la delibera del Consiglio metropolitan n. 102 del 20/12/2017 di conferma per l’esercizio 2018 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Visto l’art. 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni” (c.d. legge Delrio) che dispone : “Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno. ..omissis...”;

Dato atto che compete ai Comuni della Provincia, o ai gestori da essi designati, la fatturazione e/o l’iscrizione a ruolo del tributo contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto che le somme riscosse vengono accreditate all’Ente dal competente concessionario della riscossione, o dal gestore qualora questi non si avvalgano del concessionario, in alcuni casi trattenendosi le somme dovute per compenso o quelle derivanti da sgravi concessi;

Vista la determinazione n. 401 del 7/03/2019 “Conto della gestione dei gestori del servizio di raccolta dei rifiuti e di un concessionario dei comuni per la riscossione del tributo ambientale – Parificazione”;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente provvedimento a :

- prendere atto dell’avvenuta resa del conto della gestione di cassa da parte dei comuni risultanti dagli allegati “a” e “b” per l’anno 2018;
- rilevare che le somme versate come tributo ambientale risultanti dalle dichiarazioni ricevute dai comuni, agli atti presso la Direzione Servizi Finanziari, risultano compatibili con le scritture contabili dell’Ente;

Considerato che alcuni comuni hanno rendicontato i versamenti non per cassa ma per competenza e, pertanto, alcuni versamenti di competenza del 2018 sono stati effettuati nel 2019 e alcuni versamenti 2017 sono stati introitati nel 2018 già rendicontati nel 2017;

Ritenuto, di conseguenza, di poter parificare i conti di gestione e gli altri prospetti con le scritture contabili dell'ente;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato il decreto presidenziale/l'atto dirigenziale n. 538/2018, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Bilancio e Investimenti;

DETERMINA

1) di prendere atto, per quanto in premessa, delle risultanze dei conti dei comuni per la riscossione del tributo ambientale (TEFA) relativamente all'esercizio 2018 di cui agli **allegati a)** "Riepilogo TEFA 2018", **b)** Conto della gestione e prospetti di 23 comuni (Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa hanno un unico numero di protocollo); **c)** Elenco ordinativi TEFA 2018; **d)** Mastro ordinativi TEFA 2019;

2) di sollecitare i 18 comuni che non hanno presentato il conto di gestione 2018 di seguito riportati

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	Prot. n. 13702/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI CALENZANO	Prot. n. 13705/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI CASTELFIORENTINO	Prot. n. 13706/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI CERRETO GUIDI	Prot. n. 13741/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI EMPOLI	Prot. n. 13707/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	Prot. n. 13710/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI FIRENZUOLA	Prot. n. 13713/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	Prot. n. 13713/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI IMPRUNETA	Prot. n. 13716/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI MARRADI	Prot. n. 12741/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	Prot. n. 13723/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI MONTESPERTOLI	Prot. n. 13723/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI PONTASSIEVE	Prot. n. 13727/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI REGGELLO	Prot. n. 13728/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	Prot. n. 13731/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI VAGLIA	Prot. n. 13736/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI VICCHIO	Prot. n. 13737/2019 lettera di sollecito
COMUNE DI VINCI	Prot. n. 13739/2019 lettera di sollecito

3) di chiedere chiarimenti al Comune di Gambassi Terme in merito al prospetto di cui prot. n. 10802/2019 e di procedere al sollecito del conto di gestione al comune di Palazzuolo sul Senio;

4) di procedere al recupero, anche coattivo, della TEFA non versata dai comuni;

5) di stabilire che i conti della gestione e altri prospetti presentati dai comuni (Allegato b) conciliano con i dati della gestione finanziaria;

6) di parificare i conti della gestione e altri prospetti presentati dai comuni (Allegati b, c, d);

7) di prendere atto che i comuni di cui al punto 2) non hanno presentato il conto di gestione e, pertanto, di rinviare la parificazione di quanto non trasmesso ad oggi al momento in cui perverranno le risultanze dei conti da parte dei concessionari della riscossione o dei comuni;

8) di rinviare a successivi atti la liquidazione degli aggi spettanti ai comuni e agli altri concessionari;

9) di dare atto che le risultanze della parificazione dei conti di gestione e dei prospetti di cui all'allegato b) saranno trasmessi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti mediante il sistema SIRECO (Sistema informativo resa elettronica dei conti).

Firenze 14/03/2019

**BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA
E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE
DI INVESTIMENTO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”